

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1657 del 20/03/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CREMAZIONE PET S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via I. Golfarelli n. 90. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di cremazione di spoglie animali sito nel Comune di Forlì, Via I. Golfarelli n. 90.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1727 del 20/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno venti MARZO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CREMAZIONE PET S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via I. Golfarelli n. 90. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di cremazione di spoglie animali sito nel Comune di Forlì, Via I. Golfarelli n. 90.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 22/10/2024, acquisita al Prot. Com.le 129735 e da Arpae al PG/2024/191644, da CREMAZIONE PET S.R.L. avente sede legale in Comune di Forlì, Via I. Golfarelli n. 90, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di cremazione di spoglie animali sito nel Comune di Forlì, Via I. Golfarelli n. 90, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP del Comune di Forlì, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Atto Prot. Com.le 132638 del 29/10/2024, acquisito al PG/2024/195237, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 139744 del 14/11/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/206419, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 10/12/2024 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 152776 e da Arpae al PG/2024/226890;

Viste le integrazioni volontarie trasmesse in data 31/01/2025, acquisite al Prot. Com.le 13353 e da Arpae al PG/2025/22431;

Considerato che in data 21/02/2025 il responsabile dell'endoprocedimento "Emissioni in atmosfera" ha trasmesso "Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'endo procedimento emissioni in atmosfera", e che pertanto con Nota Prot. Com.le 22144 del 25/02/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/35809, il SUAP ha comunicato alla ditta i motivi ostativi ex art. 10bis della L. 241/90 all'accoglimento dell'istanza;

Visto che in data 06/03/2025 la ditta ha trasmesso le proprie osservazioni a seguito della succitata comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., acquisite al Prot. Com.le 27361 del 07/03/2025 e da Arpae al PG/2025/45322 del 10/03/2025;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 20/03/2025, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha dato atto del superamento dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ed ha anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;
- Nulla Osta acustico condizionato: Nulla osta Prot. Com.le 15953 del 10/02/2025, acquisito da Arpae al PG/2025/25693, a firma della Responsabile E.Q. dell'Unità Ambiente del Comune di

Forlì;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A e nell'ALLEGATO B, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di CREMAZIONE PET S.R.L., che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CREMAZIONE PET S.R.L.** (C.F./P.IVA 04764500403) avente sede legale in Comune di Forlì, Via I. Golfarelli n. 90, **per lo stabilimento di cremazione di spoglie animali sito nel Comune di Forlì, Via I. Golfarelli n. 90.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Nulla Osta acustico condizionato** ai sensi dell'art. 8 co.6 della L. 447/95.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlì ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente

e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

1. PREMESSE

La Ditta ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo al suo interno anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, relativamente alla nuova emissione E1 derivante da un forno di cremazione di spoglie animali, dotato di sistema di abbattimento composto da un post-combustore e da un abbattimento ad umido.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e smi, il SUAP del Comune di Forlì, con nota P.G.N. 132638 del 29/10/2024 acquisita al protocollo PG/2024/195237 del 29/10/2024, ha indetto, ai dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Forlì ;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2024/194822 del 28/10/2024, aggiornata in data 17/12/2024 PG/2024/228364, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni della ditta.

Con nota PG/2024/195478 del 29/10/2024 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Forlì di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì – Dipartimento di Sanità Pubblica con nota del 28/01/2025 prot. n. 23983, acquisita al prot. PG/2025/16594 del 28/01/2025, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportato:

“In relazione all'oggetto, esaminata la documentazione pervenuta in data 29/10/2024 ns prot. 0285219/2024 e successive integrazioni del 13/12/2024 ns. prot. 0329783/2024,

preso atto di quanto dichiarato dalla ditta al punto 3.1 RISPOSTA AL PUNTO 1 in merito alla prevenzione del rischio legionellosi,

preso atto di quanto dichiarato dalla ditta al punto 2.14 - RISPOSTA PUNTO 14: “Gli impianti di abbattimento realizzati ossia combustione e abbattitore ad umido sono 2 degli impianti più idonei per l'abbattimento notevole di possibili forme di emissioni odorigene.” e “l'azienda si mette a disposizione ad eseguire un futuro campionamento dopo la messa a regime, nel caso i suddetti enti ritengano necessario e utile anche ai fini dell'analisi di settore”,

per quanto di specifica competenza della Scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Si precisa che qualora fossero presenti impianti di raffreddamento a torri evaporative o a

condensatori evaporatici è necessario rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione del rischio legionellosi (DGR 828/2017)".

Con nota PG/2025/25425 del 10/02/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di ArpaE ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, contenente una valutazione istruttoria negativa relativamente alle emissioni in atmosfera, di seguito riportata:

"omissis...

Descrizione del ciclo produttivo e valutazioni

...omissis...

Il ciclo operativo di che trattasi può essere schematicamente suddiviso nelle seguenti fasi:

- 1. caricamento iniziale a freddo della/e spoglia/e in camera di cremazione;*
- 2. inserimento programma e inizio della fase di incenerimento, con entrata in funzione del bruciatore ausiliario nella camera secondaria o di postcombustione, che inizia il riscaldamento del postcombustore prima che venga dato il consenso all'accensione del bruciatore primario; il riscaldamento prosegue fino al raggiungimento della temperatura minima di esercizio prevista (850°C + 5%). Durante questa fase transitoria di entrata in funzione del postcombustore, le emissioni sono costituite unicamente dai prodotti della combustione del combustibile bruciato per il riscaldamento;*
- 3. accensione del bruciatore posto nella camera primaria una volta che si sia raggiunta, in quella di postcombustione, la temperatura minima di esercizio;*
- 4. combustione della/e spoglia/e da cremare, con funzionamento intermittente del bruciatore in funzione del mantenimento delle temperature prefissate all'interno sia della camera primaria che di quella secondaria.*

Nel corso del processo sono controllati i parametri di processo e principalmente le seguenti grandezze:

- temperatura della camera di combustione, mediante inserimento e spegnimento del bruciatore primario,*
 - temperatura della camera di postcombustione, mediante inserimento e spegnimento del bruciatore secondario,*
 - tenore di ossigeno libero in postcombustione, mediante modulazione dell'aria secondaria*
- 5. arresto del regime di fiamma dei bruciatori ed inizio della fase di raffreddamento;*
 - 6. arresto dell'elettroventilatore di insufflaggio dell'aria secondaria e delle ventole dei bruciatori, a raffreddamento avvenuto;*
 - 7. scarico delle ceneri ed eventuale periodica pulizia della camera di postcombustione.*

Stabilito che nel forno venga introdotta una quantità di spoglie animali pari a circa 80 - 100 kg, (per una potenzialità oraria massima di 30-40 Kg/h) la durata delle diverse fasi, con partenza da freddo, può essere schematizzata come segue:

- 1. transitorio di messa a regime del postcombustore 30 minuti*
- 2. transitorio di messa a regime camera primaria 30 minuti*
- 3. combustione a regime 180 minuti*
- 4. esaurimento combustione 30 minuti*
- 5. raffreddamento parziale 75 minuti*
- 6. recupero ceneri 15 minuti*

per un totale di circa 6 ore per ciclo di cremazione.

Nelle integrazioni volontarie è stato specificato che:

- si prevedono al massimo 3 salme al giorno (le salme sono carcasse di piccoli animali come gatti*

e cani e comunque non si supererà il peso di 100 kg) e 1 cicli/giorno (ossia massimo 220 cicli/anno, 11 cicli/mese)

- Il numero 3 salme al giorno (le salme sono carcasse di piccoli animali come gatti e cani) e 1 cicli/giorno è una previsione di massimo utilizzo. È presumibile avere anche giorni dove non avviene nessun ciclo in quanto non presenti salme.

Nel forno di cui è prevista l'installazione, il processo di cremazione procede attraverso due fasi distinte:

1^a fase : consiste nel provocare in camera primaria la progressiva disidratazione e combustione del rifiuto in modo da ottenere una miscela di gas parzialmente incombusti.

2^a fase : la miscela di gas prodottasi all'interno della camera primaria viene convogliata in una camera secondaria o di postcombustione, dove, con l'aggiunta di un ulteriore eccesso d'aria alimentato in moto turbolento e grazie all'ausilio di un bruciatore secondario, che mantiene la temperatura intorno a valori superiori agli 850°C (880÷900°C), i gas combustibili prodotti dalla fase 1 pervengono alla combustione completa.

Si precisa che la temperatura della camera di postcombustione durante la combustione delle carcasse fino al loro esaurimento sarà superiore a 850°C, nel rispetto delle normative esistenti. Il caricamento pertanto dovrà essere inibito se la temperatura in postcombustione non è superiore a 850°C (come di seguito esplicitato la ditta valuta il raggiungimento di una temperatura minima di esercizio pari a 850°C + 5%, ossia 890°C). Il riscaldamento iniziale ed il mantenimento della temperatura nella camera di combustione e postcombustione avviene attraverso l'utilizzo di due bruciatori a metano di potenzialità termica unitaria pari a 0.375 Mwt (Baltur BGT 28 e BGT 28P).

Le temperature nelle due camere vengono controllate attraverso un microprocessore che provvede all'accensione e spegnimento dei bruciatori; le temperature delle termocoppie in camera di combustione primaria e in camera di postcombustione comunicano le temperature al microprocessore che provvede, periodicamente, alla loro stampa in una stampante alfanumerica.

In camera di combustione è presente un sensore di dP per la misura della depressione generata dal ventilatore di coda.

Il sistema di rilevazione continua dell'ossigeno libero presente nei fumi, costituito da una sonda di rilevazione con cella all'ossido di zirconio, completa di termocoppia e di sistema di alimentazione dell'aria campione. Il tenore di O₂ in postcombustione verrà mantenuto al di sopra del 6% v/v.

L'impianto di alimentazione aria comburente primaria e secondaria è costituito da un elettroventilatore e da due condotti di insufflaggio, ciascuno intercettato da una valvola comandata dal programma di gestione dell'impianto.

L'aria primaria viene dosata a livello della base su cui sono poste le spoglie animali da cremare.

L'aria secondaria viene alimentata ortogonalmente alla direzione di transito dei fumi, all'ingresso del postcombustore. La relazione indica che, anche senza l'ausilio di alcun organo meccanico, l'aria secondaria di combustione è in grado di generare l'elevato grado di turbolenza che è condizione essenziale per il conseguimento della ottimale ossidazione dei fumi.

...omissis...

Il volume della camera di PostCombustione è stato ricalcolato sui dati forniti direttamente dalla Ditta Cioldi e considerando il volume a valle dell'immissione dell'aria secondaria di combustione: il calcolo conferma il volume indicato dall'azienda di 1.3 mc.

Successivamente alle due camere di combustione è presente un unico impianto di abbattimento per il materiale particolato, costituito da un abbattitore ad umido (scrubber). L'azienda argomenta questa scelta in base ai seguenti motivi:

Il gestore dichiara che “..avendo la pratica e l'esperienza permesso di stabilire che, nel caso della

cremazione di spoglie animali, è il particolato l'unico inquinante che può potenzialmente superare i limiti specifici stabiliti dalla normativa vigente, nel caso specifico in esame, trattandosi di dover smaltire unicamente "sottoprodotti" di questa natura, per far fronte alla possibile necessità di far rientrare le concentrazioni del suddetto inquinante entro quegli stessi limiti, il progetto prevede l'installazione di un dispositivo di abbattimento basato su ciclo di trattamento ad umido.

Il sistema di abbattimento in questione è stato scelto perché si è dimostrato in grado di offrire prestazioni equivalenti a quelle di un corrispondente impianto a secco, presentando tuttavia, rispetto a quest'ultimo, i seguenti vantaggi:

- basso costo impiantistico e di esercizio;
- assenza di raffreddamento preventivo dei fumi;
- riciclo dell'acqua di lavaggio a ciclo chiuso;
- minimo ingombro."

Le valutazioni dello scrubber riportate in relazione sono le seguenti:

"L'abbattitore ad umido o "scrubber", installato in linea diretta ad un tratto verticale del camino, viene attivato contemporaneamente al bruciatore della camera di postcombustione dell'impianto di incenerimento e funziona ininterrottamente fino all'arresto di quest'ultimo, in un'unica fase che non presenta soluzioni di continuità.

Il principio di funzionamento del dispositivo in progetto sfrutta la capacità di abbattimento di una cortina di acqua finemente polverizzata che, investendo l'intera sezione di passaggio dei fumi, bagna le polveri trascinate dal flusso gassoso e le separa dallo stesso grazie all'effetto cinetico creato dall'impatto col getto ad alta pressione, spingendole in una zona periferica del dispositivo da dove sono evacuate insieme al liquido.

L'acqua utilizzata per il lavaggio è stoccata in un apposito contenitore chiuso dal quale viene fatta ricircolare, dopo sedimentazione, tramite una pompa centrifuga.

Il sistema opera quindi "a ciclo chiuso" senza ricambio dell'acqua che non sia dovuto al reintegro di quella persa per evaporazione.

I residui della depurazione - fanghi ed acqua di lavaggio - restano pertanto stoccati all'interno del suddetto contenitore da dove vengono evacuati con periodicità dipendente dalla frequenza di utilizzo dell'impianto e smaltiti come rifiuto speciale, alla stregua delle ceneri risultanti dal processo di incenerimento. La portata di emissione allo sbocco del camino risulta evidentemente maggiorata del volume dovuto al vapore d'acqua risultante dalla evaporazione di parte dell'acqua di lavaggio, come viene evidenziato dalla scheda "IMPIANTO DI ABBATTIMENTO AD UMIDO" allegata alla presente relazione.

L'unità di abbattimento è costituita da una camera di lavaggio in acciaio inox AISI 304 flangiata ad entrambe le estremità sul camino di evacuazione dell'impianto di incenerimento e completa di terminale interno sagomato in funzione dell'angolazione conferita al getto d'acqua nebulizzata.

Il gruppo atomizzatore che provvede alla nebulizzazione dell'acqua è costituito da cinque ugelli pure in acciaio inox, collegati ad un sistema di stoccaggio e ricircolo costituito da:

- Serbatoio di stoccaggio in acciaio inox completo di gruppo di reintegro automatico dell'acqua evaporata con dispositivo di controllo del livello a galleggiante;
- Elettropompa di alimentazione completa di motore e di dispositivi di intercettazione;
- Tubazioni di collegamento in polipropilene.
- Un apposito manometro, posto sulla linea di alimentazione del gruppo atomizzatore, da modo all'operatore addetto all'impianto di verificare con continuità il corretto funzionamento del sistema.

...omissis..."

Si evidenzia che lo scrubber a torre non è compreso tra le tipologie di impianti di abbattimento del

materiale particellare dei Criteri Criaer (anche nella bozza dei nuovi Criaer), ma potrebbe eventualmente rientrare in via generale tra quegli impianti per i quali il requisito minimo è rappresentato dall'efficienza di abbattimento maggiore del 90% (punto 3.2.4 Criaer). Il richiedente non ha fornito informazioni riguardo al fatto che il sistema di abbattimento proposto soddisfi tale requisito; la ditta dovrà effettuare quindi una valutazione approfondita se gli impianti di abbattimento ora previsti saranno in grado di garantire il rispetto dei limiti di emissione prescritti, anche alla luce di esperienze in impianti simili.

La Ditta, con integrazioni volontarie, ha precisato che non è presente un camino di Bypass di sicurezza dell'impianto.

...omissis...

Dallo schema sopra riportato e dai contatti intercorsi con i tecnici della ditta costruttrice si evince che:

1. la portata in camera di post combustione è una portata umida (550 Nmc umidi)
2. in uscita dallo scrubber, l'acqua evaporata innalza il valore di portata umida a 800 Nmc/h umidi
3. l'apporto di aria dall'eiettore, innalza la portata massima in uscita dall'impianto a 1600 Nmc/h umidi;

A seguito di confronto con la ditta costruttrice si ipotizza un'umidità dell'effluente gassoso pari al 15% pertanto la portata massima secca ipotizzabile è pari a circa 1400 Nmc/h secchi.

Considerando un'incertezza di misura pari al 15% si valuta di attribuire all'emissione una portata massima secca di 1600 Nmc/h secchi

La diluizione introdotta dall'estrattore dell'aria in entrata lungo la linea dell'impianto per la depressione dello stesso verrà compensata dalla correzione dell'eccesso di aria con un riferimento pari all'11% di O₂.

Nella relazione tecnica il gestore argomenta che

"In base ad analoghe precedenti esperienze, si può prevedere che nella suddetta emissione possano essere presenti i seguenti principali inquinanti, nella concentrazione media a ciclo inferiore ai valori di cui appresso (tenore ossigeno di rif: = 11%):

- particolato totale : 50 mg/Nm³
- NO_x : 400 mg/Nm³
- SO_x : 500 mg/Nm³
- COV : 20 mg/Nm³ (20)"

VALUTAZIONI NORMATIVE

I Criteri Criaer, non prevedono un punto specifico per la cremazione di animali da affezione; al punto 4.12.10 "Cremazione salme", prevedono le seguenti indicazioni:

- a) i gas che si generano nella combustione devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di combustione termica avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- b) gli effluenti gassosi che si generano in questa fase devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione;
- c) ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA
(mg.m-3)

Materiale particellare

50

Ossidi di azoto

(espressi come NO₂)

400

Ossidi di zolfo

(espressi come SO₂)

200

I limiti sopra espressi sono riferiti alle condizioni di normale funzionamento, escluse le condizioni in cui non viene eseguita la cremazione; le misurazioni di concentrazione dovranno essere effettuate in conformità con le disposizioni previste dalle normative tecniche e dal DLgs 152/06, con durate minime di 30 minuti (media di 3 campionamenti) o di 1,5 ore (su campionamento singolo) nelle condizioni di maggiore impatto.

Appare evidente pertanto una discrepanza tra quanto dichiarato dalla ditta, che media le concentrazioni anche nelle fasi nelle quali si scaldano le camere e raffreddamento (entrambe senza cremazione) con quanto previsto dalla norma e dalle linee guida regionali in relazione all'esecuzione dei campionamenti.

A livello regionale, sono state esaminate richieste di autorizzazioni per impianti con caratteristiche simili. Nonostante le normative siano datate e in fase di aggiornamento, si osserva che i limiti di emissione fissati in altri casi per impianti simili siano significativamente più restrittivi rispetto a quelli proposti dal richiedente. Inoltre, vengono anche previsti limiti di emissione per altri inquinanti non considerati nel caso in esame.

Considerato che l'insediamento si inserisce in un contesto artigianale, ma con presenza anche di pertinenze residenziali, considerando anche le criticità già presenti in ordine ai parametri di qualità dell'aria del territorio, si valuta che nei casi di specie debbano essere individuati limiti di emissione più restrittivi di quelli proposti dal gestore ed in assonanza con altre realtà regionali e le prescrizioni di seguito riportate.

Nello specifico si individuano i seguenti limiti di emissione:

<i>Portata (secca)</i>	<i>1600 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>9,85 m</i>
<i>Durata</i>	<i>8 h/giorno</i>
<i>Frequenza</i>	<i>1</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>Camera di Post Combustione e Scrubber a umido</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Materiale particellare</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>CO</i>	<i>100 mg/Nmc</i>
<i>COT</i>	<i>20 mg/Nmc</i>
<i>NOx (espressi come NO₂)</i>	<i>400 mg/Nmc</i>
<i>SOx (espressi come SO₂)</i>	<i>200 mg/Nmc</i>
<i>HCl</i>	<i>30 mg/Nmc</i>
<i>Somma metalli (Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Hg)</i>	<i>0,5 mg/Nmc</i>

PCDD+PCDF	0,1 ng/Nmc iTEQ
-----------	-----------------

Ossigeno di riferimento: 11%

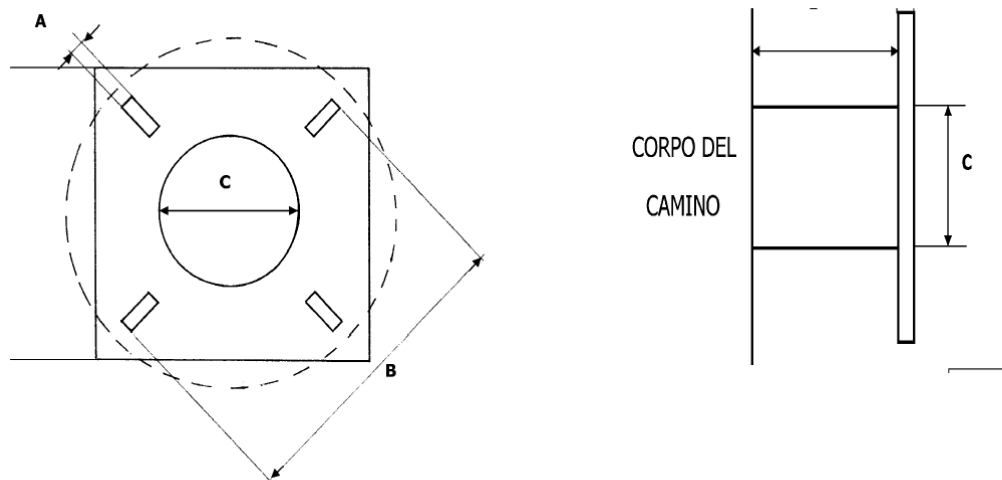
Prescrizioni proposte:

- I gas prodotti dalla combustione devono essere convogliati prima dello scarico in atmosfera ad una camera secondaria di combustione dimensionata e costruita in conformità ai seguenti requisiti:*
 - Temperatura di esercizio: minima di 850° C
 - Tempo di contatto: > 2 sec
 - Tenore di ossigeno libero nei fumi: 6 % (v/v).
- Le temperature di esercizio (della camera primaria e del postcombustore) e il tenore di ossigeno libero nel postcombustore devono essere monitorate in continuo e trasmesse a una stampante che riporta data, ora e temperatura/ossigeno rilevata;*
- In caso di anomalie di esercizio deve essere presente un sistema di allarme ed annotata data e orario di inizio e di fine allarme. Il ciclo di cremazione deve essere interrotto, ma l'impianto di abbattimento ad umido continuerà a funzionare;*
- Dovrà essere installato un dispositivo di blocco che inibisca l'inizio di un nuovo ciclo di cremazione se la temperatura nella zona di combustione secondaria non supera gli 890° C;*
- La data, l'orario, i risultati degli autocontrolli - che si propone avvengano con frequenza annuale - e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dal distretto di pianura di Arpae e firmate dal Responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti. È facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione su supporto cartaceo numerato e vidimato da Arpae.*
- I valori limite di emissione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media di 1.5 ore di campionamento minimo;*
- La messa in esercizio dovrà essere comunicata ad Arpae con un anticipo di almeno 15 giorni.*
- Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime salvo motivata richiesta di proroga;*
- Gli autocontrolli di messa a regime, volti alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione, dovranno essere effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse;*
- Gli esiti della messa a regime dovranno essere presentati entro 60 giorni dalla data di messa a regime ad Arpae.*
- I valori limite di emissione dovranno essere applicati ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con presenza di carcasse nella camera di combustione e con esclusione dei periodi di avviamento in cui non sono state ancora immesse carcasse e di arresto in cui il processo di combustione della carcassa si è concluso. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Le misure di concentrazione dovranno essere eseguite in ottemperanza con le condizioni di cui alle norme tecniche e del DLgs 152/06 con durate minime pari a 30 minuti (media di 3 campionamenti) o di 1.5 ore (su unico campionamento) nelle condizioni di maggiore impatto (funzionamento a regime).*
- I campionamenti di PCDD/F dovranno avere durata confacente con il metodo di campionamento (UNI EN 1948/1) minimo di 6 ore anche raggiunte in periodi di normale funzionamento (solo fasi di cremazione) successivi nello stesso giorno lavorativo.*

13. *L'impianto di abbattimento degli inquinanti polverosi (scrubber) dovrà essere dotato di misuratore di stato di funzionamento della pompa di ricircolo ON/OFF del liquido di lavaggio (acqua) in grado di misurare il corretto funzionamento dello stesso; In caso di malfunzionamento del sistema di abbattimento ad acqua, oltre all'allarme acustico visivo, sia previsto anche il blocco della combustione con conseguente interruzione del ciclo di cremazione e solo funzionamento del post-combustore;*
14. *La ditta dovrà inoltre dotarsi di un registro con pagine numerate da tenersi presso l'impianto in cui verranno annotate:*
 - a. *le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sull'impianto, sui sistemi di abbattimento utilizzati e sui sistemi ad esso ausiliari;*
 - b. *il numero di carcasse giornalmente accettate in ingresso e incenerite quotidianamente (espresse in kg), contenente inoltre il tipo di cremazione effettuata, l'ora di inizio e di fine della cremazione;*
 - c. *le condizioni di emergenza riportando il giorno, l'ora di inizio e quella di fine della situazione riscontrata.*
15. *Tale registro, con relativa documentazione, dovrà essere a disposizione degli Organi di controllo;*
16. *Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di aspirazione e trattamento necessaria per la loro manutenzione (ordinaria, preventiva o straordinaria), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata dell'impianto. Quest'ultimo potrà essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di trattamento ad esso collegati;*
17. *Eventuali sacchetti o contenitori plastici, contenenti le carcasse intere di animali, o altri materiali estranei che possono accompagnare le salme degli animali (es. collari, giochi, cappotti, ecc...) non devono essere inceneriti nel processo di cremazione, ma devono essere smaltiti ai sensi di legge;*
18. *Assieme alle carcasse animali non devono essere comunque inceneriti materiali polimerici contenenti Cloro o anche materiali differenti rientranti nella definizione di rifiuti sanitari (Rif. DPR n.254 del 15/07/2003 e s.m.i.);*
19. *Nello svolgimento dell'attività il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecniche disponibili;*
20. *Non devono essere conservate le carcasse di animali al di fuori delle celle frigorifere.*
21. *La polverizzazione dei frammenti ossei e la movimentazione delle ceneri non devono generare nessun tipo di emissione in atmosfera.*
22. *Le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione delle spoglie degli animali d'affezione siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni di odori molesti.*
23. *Deve essere previsto un piano di manutenzione periodica del forno e degli impianti di abbattimento, nonché dei loro apparati, con relativa documentazione e registrazione a disposizione degli enti di controllo.*
24. *I fanghi provenienti dall'impianto di trattamento dei fumi (scrubber), essendo classificati come rifiuti, devono essere trattati ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.*
25. *Tutti i rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere correttamente identificati, stoccati in contenitori chiusi e posti in area coperta e su terreno impermeabile.*
26. *Il punto di emissione dovrà avere l'identificazione, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto.*
27. *Come previsto dall'art. 271 comma 14 del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii., se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente*

deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. La suddetta comunicazione dovrà contenere anche una descrizione delle azioni intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare il normale e corretto funzionamento dell'impianto;

28. per quanto riguarda l'esercizio dell'impianto il Gestore dovrà adottare tutte le misure affinché il punto di campionamento dovrà essere inoltre dotato di una scala di accesso (anche mobile da dotata di piattaforma di dimensioni adeguate ai campionamenti da eseguire) per permettere il controllo da parte dell'ACC in qualsiasi momento, senza la necessità di dover attendere l'arrivo di una piattaforma elevabile collaudata per il sollevamento di persone. Quanto appena espresso vale nel caso in cui la ditta non sia in possesso di una propria piattaforma elevabile a disposizione in ogni momento per gli organi di vigilanza.
29. Stante la tipologia di campionamenti da effettuare il bocchello di campionamento e relativo raccordo dovranno essere da 4 pollici con controflangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura:



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180+230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Il punto di campionamento dovrà essere dotato di una scala di accesso (anche mobile, dotata di piattaforma di dimensioni adeguate ai campionamenti da eseguire) per permettere il controllo da parte dell'ACC in qualsiasi momento, senza la necessità di dover attendere l'arrivo di una piattaforma elevabile collaudata per il sollevamento di persone. Quanto appena espresso vale nel caso in cui la ditta non sia in possesso di una propria piattaforma elevabile a disposizione in ogni momento per gli organi di vigilanza. Vista la necessità di eseguire campionamenti con sonde

isocinetiche riscaldate, nelle prescrizioni viene indicata la dimensione del bocchello di campionamento e la sua conformazione

Si richiama da ultimo che per quanto attiene alla problematica odori, rimarcando il fatto che durante l'esercizio dell'impianto devono essere adottate tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione delle carogne e di residui di origine animale siano gestite in modo da da minimizzare le emissioni odorigene, si ritiene opportuno che venga fatta salva la possibilità di imporre adeguamenti qualora si evidenziassero problematiche in tal senso.

Si ritiene in ogni caso utile che l'azienda si doti di apposita procedura finalizzata sia alla gestione di tutte le fasi e delle zone critiche, sia alla gestione delle manutenzioni e di eventuali anomalie di impianto/transitori.

Conclusioni

Per quanto sopra espresso, richiamato in definitiva che:

- *i limiti individuati risultano significativamente inferiori a quelli proposti dalla ditta,*
- *i limiti di emissione devono essere riferiti alle condizioni di normale funzionamento, escludendo le situazioni in cui non viene eseguita la cremazione,*
- *le misure di concentrazione devono essere eseguite in ottemperanza alle condizioni previste dalle norme tecniche e del DLgs 152/06 con durate confacenti con le norme legislative e tecniche,*

Considerato che lo scrubber verticale proposto non è una tipologia di impianto di abbattimento delle polveri inclusa nell'allegato 3 dei Criteri Criaer e non è stata dimostrata, mediante analisi, un'efficienza di abbattimento superiore al 90% (come richiesto dai Criteri Criaer), non è stata proposta in alternativa una valutazione di conformità rispetto ad una norma tecnica più recente sugli impianti di abbattimento, in alternativa ai Criteri Criaer,

si ritiene non vi siano, allo stato attuale, tutti gli elementi tecnici necessari per valutare il rispetto dei limiti di legge e quindi per accogliere positivamente l'istanza presentata.

L'azienda dovrà effettuare, quindi, una valutazione approfondita per verificare se gli impianti di abbattimento previsti saranno in grado di garantire il rispetto dei limiti di emissione prescritti, eventualmente anche alla luce di esperienze in impianti simili (con caratteristiche analoghe, come la portata oraria in peso in ingresso cremazione, la portata volumetrica all'emissione, le caratteristiche dello scrubber, ecc.)."

Con nota P.G.N. 20833 del 20/02/2025 acquisita al prot. di Arpae PG/2025/33736 del 21/02/2025, il Comune Di Forlì - Servizio Ambiente e Urbanistica ha trasmesso il proprio parere di conformità urbanistica, di seguito riportato:

"In merito alla richiesta di parere da parte di ARPAE di cui all'oggetto;

CONSULTATI

- *la documentazione presentata dalla ditta al SUAP della scrivente Amministrazione (P.G. 129787/2024 e segg.);*
- *gli strumenti urbanistici vigenti ed in particolare la tavola P n. 28 del REGOLAMENTO EDILIZIO URBANISTICO (RUE) e la tav. VA – Uso C6c (art. 56) - PSC POC RUE;*

VERIFICATO

- che l'area, sita a FORLÌ in Via Innocenzo Golfarelli n. 90 catastalmente distinta al Fg. 183 p.lla 1090 risulta avere destinazione produttiva (D) ed è zonizzata come Sottozona D1.2 - Zone produttive di completamento - art. 60 delle norme di RUE;
- che l'area, in quanto zona produttiva (D), ai sensi dell'art. 56, commi 1 et 1bis del RUE risulta idonea per l'insediamento dell'uso C6c (di cui alla Tabella 1.2.5.1– C6c - Impianti per la cremazione di animali d'affezione a bassa capacità) alle seguenti condizioni:
 - a) che l'impianto risulti ubicato esclusivamente nelle aree indicate come idonee nella Tavola "VA C6c" di PSC POC RUE;
 - b) che l'impianto possieda una capacità inferiore a 40 Kg/ora e effettui un numero massimo di cremazioni/mese pari a n.120 carcasse (RUE Unione, art- 1.2.5 - Tabella 1.2.5.1 Tipi d'uso);
 - c) che l'impianto rispetti le condizioni di cui alla Valutazione di sostenibilità ambientale (Valsat) approvata con deliberazione consiliare n. 56 del 28/07/2022;

DATO ATTO:

- che la condizione di cui alla precedente lett. a) risulta soddisfatta, in quanto l'impianto di progetto ricade all'interno di un'area classificata come "idonea" per l'insediamento di impianti di cremazione, contraddistinta da campitura azzurra nella tavola VA 6c (vedasi stralcio in calce alla presente attestazione);
- che l'area risulta, inoltre, soggetta ai seguenti vincoli e tutele non tematizzate nello strumento urbanistico comunale:
 - è interessata da Settori specifici per la valutazione di compatibilità dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea (Settore 4) ed è pertanto soggetta alle prescrizioni di cui all'art. 45 delle norme di PSC;
 - è interessata dai perimetri delle aree di potenziale allagamento – art. 6, Normativa Piano di Bacino-Stralcio per il rischio idrogeologico – art. 32 delle norme di PSC;
- che la ditta svolge attività di cremazione di spoglie animali;

SI ATTESTA

la conformità urbanistica del sito in esame per l'attività svolta dalla Richiedente, alle condizioni riportate all'art. 56, commi 1 et 1bis del RUE, ovvero:

- a) che l'impianto possieda una capacità inferiore a 40 Kg/ora e effettui un numero massimo di cremazioni/mese pari a n. 120 carcasse (RUE Unione, art- 1.2.5 - Tabella 1.2.5.1 Tipi d'uso); in relazione a tale condizione si è verificato che l'attuale istanza di autorizzazione AUA rispetta i quantitativi indicati dal RUE e pertanto si chiede di esplicitare nell'autorizzazione che risulta esclusa qualsiasi modifica futura finalizzata a un aumento dei quantitativi trattati;
- b) che l'impianto rispetti le condizioni di cui alla Valutazione di sostenibilità ambientale (Valsat) approvata con deliberazione consiliare n. 56 del 28/07/2022, che, come da disciplina di settore, saranno oggetto di adeguato monitoraggio (in particolare per la qualità dell'aria) da parte dell'autorità procedente con il coinvolgimento dell'esercente.

La presente attestazione sostituisce la precedente inviata con PEC pg 9644/2025 che deve intendersi, pertanto, annullata.

...omissis...".

Per le motivazioni indicate nelle Conclusioni della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa di cui sopra, di seguito riportate, si è ritenuto che l'istanza di AUA relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi

dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi, non potesse essere accolta positivamente:

- Considerato che lo scrubber verticale proposto non è una tipologia di impianto di abbattimento delle polveri inclusa nell'allegato 3 dei Criteri Criaer e non è stata dimostrata, mediante analisi, un'efficienza di abbattimento superiore al 90% (come richiesto dai Criteri Criaer), non è stata proposta in alternativa una valutazione di conformità rispetto ad una norma tecnica più recente sugli impianti di abbattimento, in alternativa ai Criteri Criaer, si ritiene non vi siano, allo stato attuale, tutti gli elementi tecnici necessari per valutare il rispetto dei limiti di legge e quindi per accogliere positivamente l'istanza presentata.

Quanto rilevato nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae PG/2025/25425 del 10/02/2025 costituiva, per quanto sopra argomentato, un motivo ostativo all'accoglimento della istanza di AUA relativamente all'endoprocedimento dell'autorizzazione delle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota PG/2025/34731 del 24/02/2025 il Responsabile del procedimento, sulla base del rapporto istruttorio del Responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera del 21/02/2025, ha comunicato al SUAP del Comune di Forlì i motivi ostativi all'accoglimento della istanza relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Il SUAP del Comune di Forlì, con nota prot. n. 22144 del 25/02/2025 acquisita al protocollo PG/2025/35809 del 25/02/2025, ha comunicato alla Ditta i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza come rappresentati nella succitata nota di Arpae PG/2025/34731 del 24/02/2025.

Con nota prot. n. 27822 del 10/03/2025 acquisita al protocollo PG/2025/45322 del 10/03/2025, il SUAP del Comune di Forlì ha trasmesso a tutti gli Enti le osservazioni inviate dalla Ditta in data 07/03/2025, a seguito della succitata comunicazione inerente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Con le succitate osservazioni la Ditta ha inviato un documento della ditta fornitrice dell'impianto di cremazione, nel quale si garantisce che l'impianto è in grado di rispettare i valori limite stabiliti dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, allegando a tale scopo i certificati analitici relativi a monitoraggi effettuati presso un impianto analogo; la ditta fornitrice dichiara altresì che:

- *"I limiti di emissione sono riferiti alle condizioni di normale funzionamento, escludendo le situazioni in cui non viene eseguita la cremazione;*
- *Le misure di concentrazione saranno eseguite in ottemperanza alle condizioni previste dalle norme tecniche: tipicamente le misure si estendono per tutto e solo il periodo di cremazione".*

Con nota PG/2025/50786 del 18/03/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria positiva nel rispetto di prescrizioni e condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera, di seguito riportata:

"...omissis..."

Considerazioni e valutazione conclusiva

Le analisi dell'emissione di un impianto simile a quello di cui si prevede l'installazione evidenziano il rispetto di limiti di emissione che lo scrivente servizio ha individuato nella precedente valutazione (tra cui PCDD e PCDF). Si rimane comunque in attesa delle analisi di messa a regime per valutare il

rateo emissivo dell'impianto in oggetto in relazione a tutti gli inquinanti monitorati. Si valuta pertanto che la ditta abbia fornito gli elementi tecnici atti a valutare il rispetto dei limiti di legge.

Per quanto sopra, si ritiene che siano stati superati gli elementi ostativi.

Restano comunque ferme le prescrizioni precedentemente individuate.

Considerata la specificità dell'impianto e la particolare ubicazione dell'area in cui sarà collocato, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di riaprire il processo autorizzativo da parte di AC, qualora dovessero emergere problematiche ambientali (odori ed altri impatti) a seguito dell'avvio dell'attività di cremazione.

Da ultimo, con riferimento a quanto osservato dalla ditta, che si richiama di seguito "Nota per ARPAE: Controllando la comunicazione si fa notare che al punto 4 della pagina 9 su 18 è stato indicato come temperatura 890 °C. La temperatura è 850 °C (come indicato nel resto del documento)", si precisa che la temperatura minima all'accensione pari a 890° è stata individuata per garantire un volano termico per scongiurare la possibilità che la stessa possa scendere al di sotto degli 850° e che dovrà essere mantenuta in tutte le fasi della cremazione, anche attraverso l'utilizzo del bruciatore a metano".

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, valutata la documentazione presentata dalla Ditta successivamente alla comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i., tenuto conto delle valutazioni positive espresse dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ha ritenuto superati i motivi ostativi di cui alla nota PG/2025/34731 del 24/02/2025.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

2. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 22/10/2024 P.G.N. 129787, per il rilascio della presente autorizzazione, e successive integrazioni, con particolare riferimento alle osservazioni presentate al SUAP del Comune di Forlì in data 07/03/2025 prot. n. 27361, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi.

3. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE ECG1 – CALDAIA RISCALDAMENTO (34 kW, a metano)

EMISSIONE ECG2 – CALDAIA RISCALDAMENTO (34 kW, a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

4. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di cremazione di spoglie animali **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE E1 - CREMAZIONE ANIMALI

Impianto di abbattimento: post-combustore termico, ad umido

Portata massima	1.600	Nmc/h
Altezza minima	9,85	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Ossigeno di riferimento: 11%	
Polveri totali	10 mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	100 mg/Nmc
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	20 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	400 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	200 mg/Nmc
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	30 mg/Nmc
Metalli (Arsenico As, Cadmio Cd, Cromo Cr, Rame Cu, Piombo Pb, Manganese Mn, Nichel Ni, Mercurio Hg)	0,5 mg/Nmc
Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	0,1 ng/Nmc iTEQ

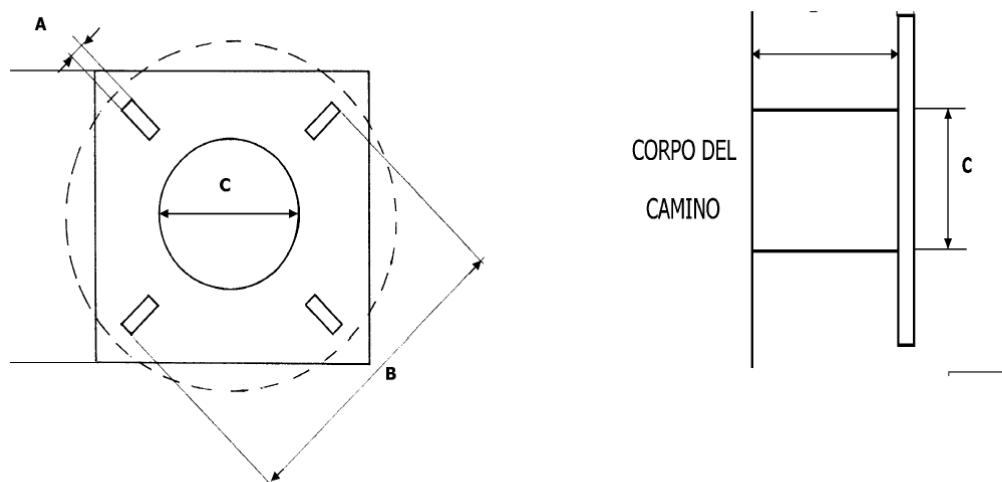
2. L'impianto di cremazione, avente una capacità di incenerimento inferiore a 40 Kg/ora, **può effettuare fino ad un numero massimo di cremazioni/mese pari a n. 120 carcasse**, precisando che risulta esclusa qualsiasi modifica futura dell'impianto finalizzata ad un aumento dei quantitativi trattati, come espressamente indicato dal Comune di Forlì nel proprio parere di compatibilità urbanistico/edilizia, riportato nel precedente paragrafo A. "Premesse".
3. I gas prodotti dalla combustione devono essere convogliati prima dello scarico in atmosfera ad una camera secondaria di combustione dimensionata e costruita in conformità ai seguenti requisiti:
 - Temperatura di esercizio: minima di 850° C;
 - Tempo di contatto: > 2 sec;
 - Tenore di ossigeno libero nei fumi: 6 % (v/v).
4. Le temperature di esercizio (della camera primaria e del postcombustore) e il tenore di ossigeno libero nel postcombustore devono essere monitorati in continuo e trasmessi a una stampante che riporta data, ora e temperatura/ossigeno rilevata.
5. In caso di anomalie di esercizio deve essere presente un sistema di allarme ed annotata data e

orario di inizio e di fine allarme. Il ciclo di cremazione deve essere interrotto, ma l'impianto di abbattimento ad umido continuerà a funzionare.

6. Dovrà essere installato un dispositivo di blocco che inibisca l'inizio di un nuovo ciclo di cremazione se la temperatura nella zona di combustione secondaria non supera gli 890° C.
7. I valori limite di emissione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media di 1.5 ore di campionamento minimo.
8. I valori limite di emissione dovranno essere applicati ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con presenza di carcasse nella camera di combustione e con esclusione dei periodi di avviamento in cui non sono state ancora immesse carcasse e di arresto in cui il processo di combustione della carcassa si è concluso. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Le misure di concentrazione dovranno essere eseguite in ottemperanza con le condizioni di cui alle norme tecniche e del DLgs 152/06 con durate minime pari a 30 minuti (media di 3 campionamenti) o di 1.5 ore (su unico campionamento) nelle condizioni di maggiore impatto (funzionamento a regime).
9. I campionamenti di PCDD/PCDF dovranno avere durata confacente con il metodo di campionamento (UNI EN 1948/1) minimo di 6 ore anche raggiunte in periodi di normale funzionamento (solo fasi di cremazione) successivi nello stesso giorno lavorativo.
10. L'impianto di abbattimento degli inquinanti polverosi (scrubber) dovrà essere dotato di misuratore di stato di funzionamento della pompa di ricircolo ON/OFF del liquido di lavaggio (acqua) in grado di misurare il corretto funzionamento dello stesso. In caso di malfunzionamento del sistema di abbattimento ad acqua, oltre all'allarme acustico visivo, dovrà essere previsto anche il blocco della combustione con conseguente interruzione del ciclo di cremazione e solo funzionamento del post-combustore.
11. La ditta dovrà dotarsi di un **registro**, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, da tenersi presso l'impianto in cui verranno annotati:
 - a) le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sull'impianto, sui sistemi di abbattimento utilizzati e sui sistemi ad esso ausiliari;
 - b) il numero di carcasse giornalmente accettate in ingresso e incenerite quotidianamente (esprese in kg), contenente inoltre il tipo di cremazione effettuata, l'ora di inizio e di fine della cremazione;
 - c) le condizioni di emergenza riportando il giorno, l'ora di inizio e quella di fine della situazione riscontrata.
12. Eventuali sacchetti o contenitori plastici, contenenti le carcasse intere di animali, o altri materiali estranei che possono accompagnare le salme degli animali (es. collari, giochi, cappotti, ecc.) non devono essere inceneriti nel processo di cremazione, ma devono essere smaltiti ai sensi di legge.
13. Assieme alle carcasse animali non devono essere comunque inceneriti materiali polimerici contenenti cloro o anche materiali differenti rientranti nella definizione di rifiuti sanitari (Rif. DPR

n.254 del 15/07/2003 e s.m.i.).

14. Nello svolgimento dell'attività il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse, per la tutela della qualità dell'aria, nonché tutte le misure atte ad evitare molestie olfattive, in linea con le migliori tecniche disponibili.
15. Non devono essere conservate le carcasse di animali al di fuori delle celle frigorifere.
16. La polverizzazione dei frammenti ossei e la movimentazione delle ceneri non devono generare nessun tipo di emissione in atmosfera.
17. Le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione delle spoglie degli animali d'affezione siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni di odori molesti.
18. Deve essere previsto un piano di manutenzione periodica del forno e degli impianti di abbattimento, nonché dei loro apparati, con relativa documentazione e registrazione a disposizione degli enti di controllo.
19. I fanghi provenienti dall'impianto di trattamento dei fumi (scrubber), essendo classificati come rifiuti, devono essere trattati ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
20. Tutti i rifiuti prodotti dall'attività dovranno essere correttamente identificati, stoccati in contenitori chiusi e posti in area coperta e su terreno impermeabile.
21. Il punto di emissione dovrà avere l'identificazione, con scritta a vernice indelebile, del numero dell'emissione e del diametro del camino sul relativo manufatto.
22. Stante la tipologia di campionamenti da effettuare il bocchello di campionamento e relativo raccordo dovranno essere da 4 pollici con controflangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura:



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180+230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

23. Il punto di campionamento dovrà essere dotato di una scala di accesso (anche mobile, dotata di piattaforma di dimensioni adeguate ai campionamenti da eseguire) per permettere il controllo da parte dell'Autorità Competente per il Controllo in qualsiasi momento, senza la necessità di dover attendere l'arrivo di una piattaforma elevabile collaudata per il sollevamento di persone. Quanto appena espresso vale nel caso in cui la ditta non sia in possesso di una propria piattaforma elevabile a disposizione in ogni momento per gli organi di vigilanza. Vista la necessità di eseguire campionamenti con sonde isocinetiche riscaldate, nelle prescrizioni viene indicata la dimensione del bocchello di campionamento e la sua conformazione.
24. Durante l'esercizio dell'impianto devono essere adottate tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione delle carogne e di residui di origine animale siano gestite in modo da minimizzare le emissioni odorigene.
25. Si ritiene utile che l'azienda si doti di apposita **procedura** finalizzata sia alla gestione di tutte le fasi e delle zone critiche, sia alla gestione delle manutenzioni e di eventuali anomalie di impianto/transitori.
26. In caso di **eventuali segnalazioni di inconvenienti ambientali e/o igienico sanitari, con riferimento anche ad esalazioni maleodoranti**, da parte dei recettori sensibili presenti nelle vicinanze, accertate dagli Organi di Controllo e Vigilanza, Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, in qualità di autorità competente, **potrà predisporre ulteriori prescrizioni o misure cautelative**, attraverso l'avvio di ufficio di un procedimento di aggiornamento della presente autorizzazione.
27. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore **dovrà comunicare**, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), e al Comune di Forlì, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **emissione E1**, **con un anticipo di almeno 15 giorni**.
28. **Tra la data di messa in esercizio, di cui al punto precedente, e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione E1** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
29. **Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 27.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 28.),** il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
30. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione E1** e **per un periodo di 10 giorni** il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime** il

Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

31. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il **Gestore deve inviare** all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 30., una **relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
32. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** della **emissione E1** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
33. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
34. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 33. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio

entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

35. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
- b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

36. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e monitoraggi periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di

stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

37. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017

Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010; UNI CEN/TS 16429:2021 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Metalli (Arsenico As, Cadmio Cd, Cromo Cr, Rame Cu, Piombo Pb, Manganese Mn, Nichel Ni)	UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29
Mercurio Totale (Hg)	UNI EN 13211-1:2003; UNI CEN/TS 17286:2020; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)
Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948/1

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

38. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta condizionato - art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista l'istanza contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica datata 21/10/2024 resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via I. Golfarelli, 90 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora;

Viste le integrazioni in data 17/12/24 acquisite al Prot. Com.le 1556225 contenenti:

- la planimetria con individuati tutti gli impianti/macchinari/zone carico-scarico, ect. rumorosi presenti;
- specifica che l'attività è svolta in periodo diurno;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

1) l'attività è tenuta al rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in qualsiasi condizione di esercizio.

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore ovvero alle caratteristiche emissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova dichiarazione/ valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013;
- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolpa dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpae dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.